

## **Accertamento di conformità degli immobili agli atti di natura urbanistico-edilizia.**

Attività di verifica dello stato degli immobili di proprietà della Provincia per assicurarne la rispondenza alla disciplina dell'attività urbanistico-edilizia. Proprietà dei beni immobili. L'attività di verifica della conformità degli immobili agli atti di natura urbanistico-edilizia in deposito presso gli archivi comunali è conseguenza diretta del possesso dei medesimi. La verifica si rende assolutamente necessaria quando si voglia procedere all'alienazione, la quale diviene impossibile nel caso venissero riscontrate difformità non sanabili con il ricorso all'istituto della sanatoria previsto dalla legislazione vigente. In relazione alla qualificazione delle difformità che venissero eventualmente riscontrate, il procedimento per conseguire la sanatoria di un immobile può consistere nella richiesta di un "permesso di costruire in sanatoria" oppure di una "attestazione di conformità in sanatoria"; ovvero in una diversa predisposizione della documentazione da trasmettere al Comune interessato. L'attività consiste dunque nella rilevazione delle eventuali opere non autorizzate (rilevazione della consistenza dell'immobile all'attualità, visura degli atti presso gli uffici comunali e presso l'ufficio del Catasto, confronto delle varie situazioni per accertare la presenza delle difformità e, nel caso, verifica della possibilità di ricorrere alla sanatoria secondo i dettami di legge); successiva scelta e predisposizione della richiesta di sanatoria e dei relativi allegati (elaborati grafici, relazioni -descrittiva e storica- documentazioni fotografiche ed eventuale altra documentazione reperibile a conferma dell'epoca di esecuzione dei lavori difformi) e infine trasmissione al comune interessato della domanda di sanatoria. Il provvedimento finale di sanatoria è comunque subordinato al pagamento di una sanzione amministrativa, che a norma di legge può variare da un importo minimo ad un importo massimo. In caso siano presenti vincoli, occorrerà preventivamente richiedere il parere dell'Autorità preposta alla tutela: nell'ipotesi di un immobile ricompreso in zona sottoposta al vincolo paesaggistico, si dovrà preliminarmente richiedere l'"accertamento di compatibilità paesaggistica" al Ministero per i Beni e le Attività Culturali, tramite la competente Soprintendenza (vd. il D.Lgs. n. 42/2004); il rilascio anche in questo caso è subordinato al pagamento di una sanzione, per il danno arrecato all'ambiente. D.P.R. 06/06/2001 n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia". L.R. Toscana 10/11/2014 n. 65 "Norme per il governo del territorio". D.Lgs. 22/01/2004 n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio". Zollo Elena Patrimonio immobiliare - edilizia scolastica Posta Elettronica Telefono PEC Posta Ordinaria nessuno Procedimento d'Ufficio Nardi Simona Nopatrimonio@provincia.pistoia.it Referenti: Geom. Niccoli Stefano Arch. Ciampi Maurizio Sig.ra Salvi Lucia Patrimonio immobiliare - edilizia scolastica Patrimonio immobiliare - edilizia scolastica

di Redazione [Vai al procedimento Accertamento di conformità degli immobili agli atti di natura urbanistico-edilizia.](#)